

## DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI - PIANIFICAZIONE FISCALE

Gentile Cliente,

negli scorsi anni, esaminando i bilanci, Ti abbiamo già illustrato che dal 2023 cambierà definitivamente il regime di tassazione degli utili anche laddove derivante dalla distribuzione di riserve prodotte negli anni passati. Questo è, infatti, l'ultimo anno del cd. "Regime transitorio".

CHI → La presente informativa riguarda i **soci persone fisiche**, residenti in Italia, che detengono, al di fuori dell'esercizio di impresa, partecipazioni **qualificate**<sup>1</sup> (>25%) in società di capitali che dispongono di riserve di utili formatesi in anni precedenti.

COSA CAMBIA → con la fine del corrente anno (31.12.2022), non è più applicabile la specifica normativa transitoria (agevolativa) prevista dalla legge 27 dicembre 2007 n. 205 (c.d. "legge di Bilancio 2018"): dal 2023, tutti gli utili distribuiti alle persone fisiche, indipendentemente dalla data di formazione degli stessi e della percentuale di partecipazione, saranno tassati **al 26% a titolo di imposta**.

L'attuale regime transitorio, invece, prevede una tassazione in capo ai soci qualificati che varia in rapporto:

- all'anno di formazione delle riserve;
- alla situazione reddituale del socio;

come di seguito riassunto.

Data produzione utili	% degli utili che costituiscono reddito
Fino al 31.12.2007	40,00%
Dall'1.1.2008 fino al 31.12.2016	49,72%
Dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017	58,14%

Ai fini delle valutazioni di opportunità fiscale, occorre tenere presente che nel regime transitorio, l'impatto fiscale in capo al socio varia in base all'aliquota marginale IRPEF allo stesso applicabile. Tuttavia, come risulta dalla tabella che segue, i regimi previgenti, applicando l'aliquota marginale risultano in ogni caso "più convenienti":

<sup>1</sup> La qualità di socio qualificato/non qualificato va verificata al momento della distribuzione e conseguente incasso degli utili e non al momento di adozione della delibera assembleare

<b>Data produzione utili</b>	<b>% degli utili che concorrono al reddito complessivo</b>	<b>Imposte (con aliquota marginale Irpef 43%)</b>
Fino al 31.12.2007	40,00%	17,20%
Dall'1.1.2008 fino al 31.12.2016	49,72%	21,38%
Dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017	58,14%	25%

*N.B. Il calcolo non tiene conto delle addizionali regionali e comunali*

È evidente, comunque, che il contribuente che applica un'aliquota inferiore, avrà ulteriori vantaggi.

Inoltre, la tassazione separata del 26%, prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta: ciò significa, in assenza di altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, non ci sarà capienza per la deduzione di costi, quali ad esempio i contributi INPS versati dal socio.

Da ultimo, precisiamo che il regime transitorio si applica "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, **deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**": la data a cui occorre fare riferimento, quindi, è quella della delibera e non del pagamento dei dividendi.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

*Lo Staff dello Studio Trussoni*